

**Avv. Mariaconcetta MILONE**

Via Roma, 67 72022 LATIANO

Via A. Diaz, 77/A 72017 OSTUNI

Tel. 393/2837025 Fax 0831 17 01 237

avvocatomilone@gmail.com

**TRIBUNALE DI BARI – MAGISTRATURA DEL LAVORO**

**Ricorso ex art.414 c.p.c.**

**Con richiesta di provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c.**

**PER**

**LELLA GIUSEPPE** nato il 30.04.1967 a Santeramo in Colle CF: LLLGPP67D30I330R, **GALANTE VITO FRANCESCO** nato a Castellaneta il 09.09.1970, CF: GLNVFR70P09C136C, **CONFUORTI VITO NICOLA** nato il 31.08.1970 a Matera CF: CNFVNC79M31F052H, **CAZZOLLA ANTONIO** nato a Bitonto il 26.06.1973 CF: CZZNTN73H26A893A, elettivamente domiciliati a Latiano, via Roma n.67, presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone (C.F. MLN MCN 81A42 G187K – PEC milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it), che li rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al presente atto,

**ricorrenti**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito Miur)**, in persona del Ministro "pro tempore", C.F. 80185250588, con sede in Largo Trastevere n.76/A – 00153 – Roma, **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Dirigente "pro tempore", **Ufficio Scolastico Provinciale di BARI** in persona del Dirigente "pro tempore", rappresentati e difesi come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di BARI,

**resistenti**

**PREMESSO CHE**

**IN FATTO**

1. i ricorrenti sono in possesso Diploma Accademico di Conservatorio conseguito secondo il previgente ordinamento (Afam), nonché del diploma di Scuola Secondaria di II grado;

2. in virtù di tali titoli sono stati inclusi nelle graduatorie d'istituto di terza fascia per le classi di concorso di strumento musicale e segnatamente:

LELLA GIUSEPPE classi di concorso AL55- AL56- A029 – A030- A063 – A064

GALANTE VITO classi di concorso AJ55- AJ56- A029 – A030- A053 – A059

CONFUORTI VITO NICOLA classi di concorso A029 – A030- A055

CAZZOLLA ANTONIO classi di concorso A029 – A030 – AC56

3. i ricorrenti hanno completato il loro curriculum di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017, sono, dunque, in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche;
4. tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dalla ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017;
5. preme ribadire, sin da ora, la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA) quale requisito di accesso al concorso riservato, dall'altro, a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione". Lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – individua normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu;
6. inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;
7. ad oggi, inopinatamente, sono ancora inseriti nella terza fascia delle G.I. nonostante i titoli in possesso degli stessi li qualificano come docenti abilitati all'insegnamento;
8. le graduatorie di circolo e di istituto, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale

- delle G.I. determinano l'impossibilità per i ricorrenti di prestare servizio qualora dovessero permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;
9. i ricorrenti, per l'a.s. 2019/2020 saranno scavalcati in graduatoria da tutti i docenti della 2° fascia, circostanza che impedirà loro di poter aspirare al conferimento di supplenze anche di lungo periodo con nocumento per la sua attività lavorativa;

### **Motivi in diritto**

#### **ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 374/2017 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE AI RICORRENTI L'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE G.I.**

I ricorrenti sono, in possesso di **titolo abilitante costituito dal diploma Afam pareggiato alla Laurea Magistrale unitamente ai 24 CFU in specifici settori disciplinari** conseguiti attraverso il superamento di specifici esami universitari che hanno permesso loro di acquisire la conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Ebbene tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati individuati dal legislatore, ai sensi del D.Lgs 59/2017, quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di “**abilitazione**” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Infatti, la legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che “*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...*”

Con il decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015. Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega

della legge 107/2015, che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi. Tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

Quindi ai sensi della Legge 107/2015 il titolo di accesso ai concorsi pubblici è rappresentato dall'abilitazione, quest'ultima fino ad ora poteva essere conseguita con il superamento di TFA, PAS o SISS, a partire dal prossimo concorso, invece, non è più previsto quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso, il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il **nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.** E' evidente, dunque, come, il concetto di abilitazione, fin ora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS, è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso dei ricorrenti.

**Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.**

Infatti, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tale requisito **sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari**, che consentono

l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Dunque, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi di servizio.

In questo senso il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha riconosciuto il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu affermando: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..."*.

**Per le ragioni che precedono l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.**

L'identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, confligge nettamente con l'esclusione degli stessi dall'accesso alla seconda fascia determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso. Dunque, se il legislatore con la legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che *"a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di*

*concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..”* Se il

legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente, ha affermato che *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..”*

E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.

I ricorrenti sono in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vantano, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Essi, pertanto, possono essere inclusi nella seconda fascia delle G.I. in quanto docenti abilitati all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

.....

**La fondatezza della domanda proposta dai ricorrenti emerge con chiarezza anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.**

L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, - Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 - ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”*

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la*

*specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati. ”*

Quindi il D.M. 249/2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati.

Il Ministero dell’Istruzione, con **decreto 0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all’articolo 3, rubricato *"Requisiti di ammissione e articolazione del percorso"*, quanto segue: *"... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ... ”*

Il Decreto Legislativo 59/2017, all’articolo 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) **24 crediti formativi universitari o accademici**, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. ”* Dunque il D.M. 92/2019 consente,

alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

**Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.**

Per riassumere a ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

- a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;
- b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 21 DICEMBRE 1999 N. 508, COME MODIFICATO DAL D.L. 22 SETTEMBRE 2002 N. 212 (CONV. CON L. 22 NOVEMBRE 2002 N. 268). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 102 SS. DELLA L. 24 DICEMBRE 2012 N.288 – VIOLAZIONE D.M. 331/2019.**

L'art. 4 della L. n. 508 del 21 dicembre 1999, istitutiva del comparto Afam, dispone “i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n.341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.”

Nel caso di specie, si ribadisce, i ricorrenti sono in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma accademico di Conservatorio (conseguito in regime di vecchio ordinamento) titoli validi per l'accesso all'insegnamento, che avrebbero dovuto consentire l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Tuttavia, come avvenuto per i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/02, il Miur ha negato la validità abilitante di detti titoli, consentendo esclusivamente l'accesso alla III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Successivamente il diploma Afam *de quo* è stato oggetto di ulteriori disposizioni legislative. L'art. 102 della Legge 228/12 dispone quanto segue: *“al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art.2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999 n.508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l'art. 107 della medesima legge dispone che “ i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”*

Il comma 107 bis, inserito dall'art 1, comma 10-ter, del D.L. 30 dicembre 2015, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n.21, infine, ha stabilito che. *“Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017”*. Alla luce del combinato disposto delle norme richiamate, appare evidente che i diplomi di conservatorio (Afam) conseguiti in regime di vecchio ordinamento vanno riconosciuti come titoli idonei all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, in quanto dotati di valore abilitante intrinseco.

**Infatti, al pari dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02, i diplomi di conservatorio sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello abilitanti all'insegnamento e quindi titolo per l'inserimento in II fascia.**

Invero, per i citati diplomi di maturità magistrale ante 2002, a seguito del susseguirsi del riconoscimento del valore abilitante dapprima a livello europeo e successivamente nazionale (pronuncia del Consiglio di Stato dell'11.09.13) il legislatore con D.M.

353/14 ha riconosciuto il diritto all'inserimento dei diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/02 nella II fascia di circolo e d'istituto, fascia fino ad allora interdetta. Purtroppo, incomprensibilmente, il legislatore ha omissso di estendere detto riconoscimento anche ai diplomati accademici di conservatorio ante 1999 relegandoli ancora alla III fascia.

Ma vi è di più. Il D.M. 374/2017, art. 2 lettera b), punto 4), prevede per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli: il "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicai pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28.09.2007 n.137". L'art. 4 del D.M. da ultimo citato prevede infatti: "1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'art.1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola".

Risulta evidente pertanto che il D.M. citato valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art1, comma 107) è stato equiparato il diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria. In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di II livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

Consegue da ciò il diritto all' inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto dei ricorrenti, atteso che il succitato art. 1, comma 107, della L. n. 228 del 2012 è chiarissimo nell'equiparare il diploma di Conservatorio (ora AFAM) vecchio ordinamento agli attuali diplomi accademici di secondo livello.

Evidentemente bisogna interpretare il disposto di cui al **DM 374/17 art. 2, co. 1, lett. a), nr. 4, come necessariamente riferito, oltre che ai soggetti in possesso del diploma di secondo livello (ossia il "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di Musica ...")**, anche a tutti gli altri soggetti in **possesso di titolo equiparato ex lege al diploma di secondo livello** (ossia a quanti risultino in possesso del diploma di conservatorio ante riforma, unitamente al diploma di scuola media superiore), nella stessa misura in cui, espressamente, il DM cit. ha equiparato ai diplomi universitari utili per il collocamento in seconda fascia, i diplomi (accademici) di maturità magistrale (cd. Interpretazione adeguatrice).

In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di II livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento (confr. Sentenza di accoglimento resa all'udienza del 25.05.2017 RG. n. 17523/2017 Tribunale di Napoli, Tribunale di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015), Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015), Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017), Tribunale di Benevento ( R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017), Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017), Tribunale di Padova, in data 26/02/2019 con sentenza n.162/2019, Tribunale di Termini Imerese , sentenza n.153/2019, Tribunale di Oristano, sentenza n. 126, Tribunale di Cassino ).

Ma vi è di più. A sancire definitivamente l'idoneità del titolo posseduto dal ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto è intervenuto il **DECRETO MINISTERIALE n. 331 DEL 10 APRILE 2019** con cui è stata approvata **l'equipollenza del Diploma AFAM v.o. congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 dicembre 2021, ai diplomi accademici di secondo livello secondo** una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai comma 102 e 103 della Legge 218/2012, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge.

**VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107.**

Infine, è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di

specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. *"abilitazione all'insegnamento"*;

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di *"abilitazione"*.

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

- a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";
- c) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;
- d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera

procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si

stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

### ***Sul Periculum in mora***

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile ai ricorrenti, che impone l'attivazione di apposita tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio.

In merito al *periculum in mora*, risulta evidente il pregiudizio grave e irreparabile che, nelle more dell'instaurato giudizio ordinario deriverebbe ai ricorrenti in considerazione del fatto che la permanenza nella terza fascia delle graduatorie di istituto consente di

ottenere unicamente e saltuariamente incarichi di supplenza per brevi periodi. E' palese che, se i ricorrenti non saranno tempestivamente inseriti in II fascia da ciò saranno irrimediabilmente pregiudicati nell'assegnazione degli incarichi, con un danno non risarcibile per equivalente in quanto non consistente solo nella mancata percezione della retribuzione ma anche nel mancato arricchimento del bagaglio di esperienza lavorativa. E' evidente, pertanto, che i ricorrenti hanno un urgente interesse a vedersi riconosciuto il valore abilitante del diploma AFAM e che, là dove questo non avvenisse, sarebbero esposti ad un grave e irreparabile pregiudizio non riparabile per equivalente.

Premesso quanto innanzi, i ricorrenti, come innanzi rappresentati e difesi

### **RICORRONO**

all'intestato Tribunale di BARI in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi dell'artt. 414, 669 bis e 700 cpc, fissata l'udienza di comparizione davanti a sé, sia per la fase cautelare che per la successiva fase di merito, Voglia emettere i provvedimenti di urgenza che riterrà idonei ad assicurare integralmente gli effetti della decisione nel merito e quindi accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

in via cautelare e nel merito

- 1) rilevata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, **ACCERTARE** e **DICHIARARE** il diritto dei ricorrenti ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per le classi di concorso di appartenenza;
- 2) per l'effetto, **CONDANNARE** l'Amministrazione Scolastica resistente ad inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per le classi di concorso di appartenenza;
- 4) **CONDANNARE** al pagamento delle spese e competenze della presente causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la ricorrente è esente dal pagamento del C.U. come da autocertificazione allegata.

Ostuni 08/08/2019

Avv. Mariaconcetta Milone